COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2003

relativa all'aiuto di Stato in forma di prestiti della Wagnisbeteiligungsgesellschaft e del Landesförderinstitut al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH

[notificata con il numero C(2003) 4496]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/564/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli [1] e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 23 febbraio 1999, la Germania ha informato la Commissione di aver dato attuazione all'aiuto in favore di Neue Harzer Werke GmbH («NHW»).

(2) Con lettera del 13 luglio 2000, la Commissione ha informato la Germania della propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito all'aiuto in questione.

(3) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [2]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

(4) Il 17 ottobre 2001, con decisione 2002/377/CE [3] in merito all'aiuto al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH, la Commissione ha adottato una decisione negativa nei confronti della parte dell'aiuto relativa alla ristrutturazione della società dal 1996 al 1999.

(5) Con lettera del 17 ottobre 2001, la Commissione ha informato la Germania che aveva deciso di estendere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato nei confronti delle rimanenti misure.

---

[1] GU C 301 del 21.10.2000, pag. 16 e GU C 32 del 5.2.2002, pag. 9.
[2] Cfr. nota 1.
[3] GU L 134 del 22.5.2002, pag. 51.

(6) La decisione della Commissione di estendere il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* [4]. La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni sull'aiuto in questione.

II. **DESCRIZIONE DELL'AIUTO**

(7) L'impresa beneficiaria dell'aiuto, NHW, ha sede nella Sassonia-Anhalt, regione assistita ex articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE. NHW era stata costituita nel marzo 1996, quando i proprietari rilevarono l'attivo del fallimento Harzer Werke GmbH dal curatore, in virtù di un accordo transattivo. NHW operava nel settore della fusione del ferro ed inizialmente aveva due linee di produzione consistenti nella fusione a getto sia in forma di sabbia sia di centrifugato.

(8) Il 24 luglio 2000, NHW ha dovuto presentare domanda di fallimento. Una volta dichiarato il fallimento, il 4 gennaio 2001, il curatore, col consenso del comitato dei creditori, ha venduto le azioni della società ad un nuovo investitore, la ASSET GmbH, al prezzo simbolico di 1 DEM.

(9) La Germania ha successivamente informato la Commissione che gli sforzi del nuovo investitore, la ASSET GmbH, per rivitalizzare la società erano falliti nel luglio 2001 e che, di conseguenza, la procedura fallimentare doveva proseguire.

(10) Pertanto, secondo la Germania, per soddisfare i creditori di NHW, gli attivi della società dovrebbero ora essere ceduti nell'ambito della normale procedura fallimentare. Le attività relative alla fusione a getto sotto forma di sabbia sono cessate il 31 dicembre 2001 e i relativi attivi sono stati liquidati. La produzione nel comparto della fusione a getto centrifugato è proseguita nel quadro della procedura fallimentare e dovrebbe essere venduta, col consenso del comitato dei creditori, dal curatore ad un nuovo investitore, tramite un accordo transattivo.

(11) Il presente procedimento d'indagine riguarda la ristrutturazione di NHW dal 1996 al 1999.

(12) Nel 1996, era stato elaborato un piano di ristrutturazione che prevedeva il ripristino della redditività nell'arco di tre anni. I costi della ristrutturazione ammontavano a 8 415 864 EUR (16 460 000 DEM). Tenuto conto di tale piano, a NHW era stato concesso un aiuto di 4 963 110 EUR (9 707 000 DEM) per ristrutturare la società tra il 1996 e il 1999.

(13) La ristrutturazione è stata finanziata come segue:

Tabella 1

Contributi pubblici alla ristrutturazione

(in DEM)

1.	Sovvenzione a fondo perduto all'investimento «Gemeinschaftsaufgabe (azione comune)» [1]	4 402 000
2.	Sovvenzione all'investimento «Investitionszulage» [2]	531 000
3.	Prestito di WBG [3] «Konsolidierungsprogramm» [4]	2 000 000
4.	Prestito di LFI [5] «Konsolidierungsprogramm» [6]	744 000
5.	Sovvenzione a fondo perduto di BvS [7]	2 000 000
	Sottototale DEM	9 677 000
	EUR	*4 947 771*

[1] Gemeinschaftsaufgabe, Förderung der regionalen Wirtschaftsaufgabe, 26. Rahmenplan.
[2] Investitionszulagengesetz.
[3] Wagnisbeteiligungsgesellschaft.
[4] Richtlinie zur Förderung von Konsolidierungsbeteiligungen im Mittelstand (Sachsen-Anhalt).
[5] Landesförderinstitut.
[6] Konsolidierungsfond des Landes Sachsen-Anhalt.
[7] Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben.

[4] Cfr. nota 1.

Tabella 2

Contributi privati alla ristrutturazione

(in DEM)

6.	Conferimento di capitale	500 000
7.	Prestito della Kreditanstalt für Wiederaufbau	2 750 000
8.	Credito per investimenti della Norddeutschen Landesbank	2 000 000
9.	Accordo di leasing	1 179 000
10.	Flusso di cassa	354 000
	Sottototale DEM	6 783 000
	EUR	*3 468 093*

Totale (tabella 1+2)	**16 460 000**
EUR	***8 415 864***

(14) Dato che la Germania aveva indicato che le misure da 1 a 4 della tabella 1 erano state concesse conformemente a regimi di aiuto precedentemente autorizzati dalla Commissione, inizialmente si era ritenuto che dette misure costituissero aiuti esistenti e che quindi non dovessero essere valutate nell'ambito del procedimento d'indagine formale avviato il 13 luglio 2000. Pertanto, inizialmente, soltanto la misura 5 era stata considerata come un aiuto ad hoc alla ristrutturazione che doveva essere valutato per accertarne la compatibilità con il mercato comune.

(15) Il 17 ottobre 2001, la Commissione ha adottato la decisione 2002/377/CE concernente detto aiuto ad hoc di 1 022 584 EUR (2 milioni di DEM), che era stato valutato conformemente agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([5]) del 1994 («orientamenti del 1994»). In tale decisione, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto ad hoc concesso per la ristrutturazione di NHW era incompatibile con il mercato comune.

(16) Nell'ambito della valutazione, le misure 7, 8 e 9 della tabella 2 non erano state considerate come contributi privati, in quanto la Germania, malgrado un'ingiunzione di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ([6]), non aveva fornito le informazioni necessarie alla Commissione per stabilire se dette misure fossero state concesse a condizioni di mercato.

(17) Lo stesso giorno in cui ha adottato la decisione 2002/377/CE riguardo alla misura 5, la Commissione ha adottato una decisione in cui estende il procedimento d'indagine formale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE alle misure n. 3 e 4 della tabella 1 ammontanti a 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM). Come spiegato sopra, tali misure rientravano nello stesso pacchetto di interventi per la ristrutturazione, alla stessa stregua della misura valutata nell'ambito della succitata decisione 2002/377/CE, ma, per ragioni formali, non era stato possibile includerle nella valutazione iniziale, dato che dovevano essere considerate come aiuti esistenti dal momento che si era supposto che fossero state concesse nel quadro di aiuti di Stato approvati dalla Commissione. Se configura un aiuto esistente, una misura non può essere direttamente sottoposta a valutazione individuale ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, dato che, in linea di principio, misure del genere sono da considerarsi come già approvate.

(18) Nella decisione in cui estende il procedimento d'indagine formale («estensione»), la Commissione ha concluso che l'aiuto ammontante a 1 402 985 EUR (2 744 000 DEM) non è compatibile con i criteri dei regimi di aiuto approvati in precedenza e pertanto, di fatto, deve essere considerato come un aiuto ad hoc alla ristrutturazione che, analogamente all'aiuto ad hoc precedentemente valutato, deve essere compatibile con le deroghe previste per l'autorizzazione di aiuti alla ristrutturazione.

([5]) GU L 368 del 23.12.1994, pag. 12.
([6]) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

III. **OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA**

(19) Con lettera del 14 ottobre 2003, la Germania ha fornito informazioni complementari concernenti i presunti contributi privati alla ristrutturazione (misure 7, 8 e 9 della tabella 2 di cui sopra). In base a tali informazioni:

a) la misura 7 conteneva una sovvenzione in conto interessi di 2 812 EUR (5 500 DEM);

b) la misura 8 conteneva una sovvenzione in conto interessi di 8 684 EUR (16 985 DEM);

c) la misura 9 non è mai stata attuata.

IV. **VALUTAZIONE DELL'AIUTO**

(20) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati che, favorendo talune imprese, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. Le misure rientranti nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE che non costituiscono aiuti esistenti, in generale sono incompatibili con il mercato comune, a meno che non ricadano nell'ambito di una delle deroghe di cui all'articolo 87, paragrafo 2, o articolo 87, paragrafo 3, del trattato CE.

1. **Aiuto di Stato**

(21) La Commissione rileva che le sovvenzioni in conto interessi, di cui alle misure 7 e 8 della tabella 2, ammontano complessivamente a 11 496 EUR e pertanto sono di importo inferiore al massimale fissato per gli aiuti de minimis nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis») [7]. Di conseguenza, tali misure non devono essere valutate ulteriormente nell'ambito della presente decisione.

(22) Le misure 3 e 4, ossia i due prestiti ammontanti a 1 402 985 EUR, non rientrano, di fatto, nei regimi di aiuto esistenti cui fa riferimento la Germania. Per le ragioni già esposte nelle decisione di apertura del procedimento, esse devono pertanto essere considerate come misure ad hoc a favore della ristrutturazione di NHW.

(23) Tali prestiti sono stati concessi dalla Germania per finanziare la ristrutturazione di NHW, un'impresa in difficoltà. Essi hanno pertanto conferito vantaggi economici ad un'impresa specifica, vantaggi che non avrebbe ottenuto se fossero stati concessi alle normali condizioni di mercato. Pertanto, per loro natura, tali misure sono atte ad alterare la concorrenza. Data la natura dell'aiuto e l'esistenza di scambi intracomunitari nel settore in cui opera l'impresa beneficiaria, le misure finanziarie accordate ricadono nell'ambito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE e quindi costituiscono aiuto.

2. **Deroghe in virtù dell'articolo 87 del trattato CE**

(24) L'articolo 87, ai paragrafi 2 e 3, indica le condizioni in base alle quali un aiuto è compatibile o può essere considerato compatibile con il mercato comune.

(25) I due prestiti in questione, al pari delle altre misure alla ristrutturazione già valutate nell'ambito della decisione 2002/377/CE, erano stati concessi per finanziare la ristrutturazione di NHW tra il 1996 e il 1999. Pertanto, analogamente alle misure precedentemente valutate, i due prestiti devono essere esaminati secondo i criteri di cui agli orientamenti del 1994, nei quali la Commissione ha stabilito le condizioni dettagliate per l'esercizio del suo potere discrezionale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. Sebbene l'impresa abbia sede in una regione assistita, gli aiuti ad hoc ad imprese in difficoltà debbono essere valutati alla luce di tali orientamenti, pur tenendo conto delle esigenze dello sviluppo regionale. In particolare, l'operazione di ristrutturazione dovrà avere come frutto la costituzione di un'impresa economicamente redditizia, che contribuisca all'autentico sviluppo della regione senza continuare a necessitare di aiuti [8].

---

[7] GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30.
[8] Cfr. punto 3.2.3 degli orientamenti del 1994.

(26) Come già indicato nella decisione 2002/377/CE, dalle informazioni fornite dalla Germania risulta che l'intero aiuto è stato concesso all'impresa beneficiaria prima dell'entrata in vigore dei nuovi orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà ([9]) del 1999 («orientamenti del 1999»). Di conseguenza, a norma del punto 7.5 degli orientamenti del 1999, alle misure in questione devono applicarsi gli orientamenti del 1994.

(27) Va sottolineato che le misure rientrano in un piano di ristrutturazione che è già stato valutato dalla Commissione nella sua decisione 2002/377/CE.

a) *Ripristino della redditività*

(28) In base a detti orientamenti, il piano di ristrutturazione deve ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole; in seguito, l'impresa deve essere in grado di affrontare la concorrenza sul mercato con le proprie forze.

(29) La Commissione aveva già applicato tale criterio nella decisione 2002/377/CE sull'aiuto alla ristrutturazione ed era giunta alla conclusione che non era stato soddisfatto, giacché non si poteva ritenere che il piano di ristrutturazione fosse idoneo a ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa nel lungo periodo. Tale conclusione si basava sulle seguenti constatazioni:

a) i fatturati previsti dal piano erano stati sovrastimati;

b) le spese generali — una delle ragioni del fallimento — non erano state adeguatamente trattate dal piano;

c) la riduzione dell'organico, da 203 a 177 unità, era insufficiente per ridurre le spese del personale;

d) altri costi operativi previsti dal piano, in particolare gli elevati costi di manutenzione, erano eccessivi.

(30) Dato che i due prestiti erano stati concessi alla stessa ristrutturazione e in base allo stesso piano di ristrutturazione, la Commissione può soltanto ribadire le conclusioni da essa già formulate e cioè che il ripristino della redditività non era garantito dal piano.

b) *Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza*

(31) Un'altra condizione prevista dagli orientamenti del 1994 è l'adozione di misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti, per cui, qualora l'impresa sia attiva su mercati caratterizzati da sovraccapacità produttiva, ciò dovrebbe portare ad una riduzione della capacità dell'impresa.

(32) A questo proposito, va sottolineato che NHW, come già indicato nella decisione 2002/377/CE, all'epoca in cui era stato concesso l'aiuto era da considerarsi come una PMI. Secondo gli orientamenti del 1994, per quanto concerne gli aiuti per la ristrutturazione di piccole e medie imprese, la Commissione può assumere una posizione meno restrittiva soprattutto per quanto riguarda la riduzione di capacità ([10]).

(33) In tale contesto, la Commissione, considerato che l'aiuto era stato concesso ad una PMI che deteneva una quota di mercato molto limitata, conclude che l'aiuto concesso a NHW non poteva provocare indebite distorsioni della concorrenza ai sensi degli orientamenti del 1994.

([9]) GU L 288 del 9.10.1999, pag. 2.
([10]) Cfr. punto 3.2.4 degli orientamenti.

c) *Proporzionalità ai costi e ai benefici della ristrutturazione*

(34) In base agli orientamenti del 1994, l'aiuto deve limitarsi al minimo strettamente necessario per consentire la ristrutturazione.

(35) Nella decisione 2002/377/CE, la Commissione aveva concluso che non era stato rispettato il criterio della proporzionalità sotto due profili.

(36) Da un lato, in base alla condizione della proporzionalità l'impresa beneficiaria di un aiuto è tenuta a contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri sia ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. Dalle informazioni disponibili risulta che il contributo dell'investitore è ammontato in realtà a 0,5 milioni di DEM. Dato che non è stato fornito alcun complemento di informazione nel corso della procedura di esame per quanto riguarda l'accordo di leasing (misura 9 della tabella 2), la Commissione non è stata in grado di giudicare se ciò fosse stato convenuto alle condizioni di mercato. Ciononostante, si è considerato che la valutazione del leasing non aveva la minima incidenza sulla questione se il contributo del beneficiario dell'aiuto fosse significativo.

(37) Inoltre, le altre somme non potevano essere considerate come un contributo del beneficiario. Dato che, malgrado l'ingiunzione a fornire informazioni, non è stato fornito alcun complemento di informazione sulle condizioni dei prestiti della KfW (misura 7 della tabella 2), la Commissione non ha potuto valutare se il prestito sia stato concesso alle condizioni di mercato. La stessa argomentazione vale per il credito all'investimento della NordLB (misura 8 della tabella 2). Il flusso di cassa (misura 10 della tabella 2) non ha potuto essere considerato un contributo del beneficiario. In effetti, esso è ottenuto in gran parte grazie a passati aiuti dello Stato. Inoltre, al momento in cui il piano del 1996 è stato elaborato, esso non era ancora stato realizzato ed era pertanto incerto.

(38) Per questo motivo, questi contributi non hanno potuto essere considerati come contributi del beneficiario e non sono stati pertanto presi in considerazione per valutare la proporzionalità. Di conseguenza, il costo totale della ristrutturazione ammontava a 16,49 milioni di DEM, finanziato da organismi pubblici per un valore di 9,707 milioni di DEM, vale a dire il 58,9 % e dall'investitore per 1,679 milioni di DEM, vale a dire il 10,2 % (o forse solo 0,5 milioni di DEM, vale a dire il 3 %). Tenuto conto di queste circostanze, la Commissione è giunta alla conclusione che il contributo del beneficiario non poteva essere considerato significativo ai sensi degli orientamenti del 1994.

(39) Secondo le ultime informazioni fornite dalla Germania, alla misura 9 della tabella 2 non è mai stata data attuazione. Pertanto, contrariamente alle considerazioni e constatazioni contenute nella decisione 2001/377/CE, non è stato dato alcun contributo di tale importo alla ristrutturazione.

(40) Secondo le ultime informazioni, le misure 7 e 8 della tabella 2, ammontanti a 2 428 636 EUR (4 750 000 DEM), sono state pubblicamente rifinanziate e contenevano contributi in conto interesse pari a 11 496 EUR. Pertanto, siffatte misure, collegate a sovvenzioni pubbliche, non possono essere considerate come apporti privati.

(41) In conclusione, alla luce delle ultime informazioni, vi sono motivi ancora più validi per considerare i contributi del beneficiario non significativi ai sensi degli orientamenti del 1994.

(42) D'altro lato, sempre in base alla condizione della proporzionalità di cui agli orientamenti del 1994, gli investimenti possono beneficiare di aiuti solo se sono indispensabili per la ristrutturazione. In caso contrario, l'aiuto non si limita allo stretto necessario. Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha espresso dubbi circa la limitazione dell'aiuto allo stretto necessario, giacché l'impresa ha assunto nel corso della ristrutturazione una partecipazione del 20 % nel capitale della società Eisenguss Torgelow GmbH. Poiché nonostante l'ingiunzione non sono state fornite informazioni sul contesto in cui è avvenuta questa assunzione di partecipazione, la Commissione non è in grado di valutare se essa fosse indispensabile alla ristrutturazione del 1996. Per questo motivo, la Commissione ha constatato nella decisione 2002/377/CE che l'aiuto non era limitato allo stretto indispensabile. Questa constatazione non può che essere confermata nella presente decisione.

V. **CONCLUSIONE**

(43) Considerato quanto sopra, la Commissione constata che gli aiuti concessi a NHW, da un lato non soddisfano la condizione della proporzionalità, dall'altro non sono collegati ad un piano di ristrutturazione valido al termine del quale l'impresa avrebbe potuto affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento sulle proprie risorse. Pertanto, la Commissione è giunta alla conclusione che l'aiuto non soddisfa le condizioni indicate negli orientamenti del 1994 e quindi non è compatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato, al quale la Germania ha dato esecuzione in favore di Neue Harzer Werke GmbH per l'importo di 1 402 985 EUR in forma di prestiti della Wagnisbeteiligungsgesellschaft e del Landesförderinstitut, è incompatibile con il mercato comune.

Articolo 2

1. La Germania prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dal beneficiario l'aiuto di cui all'articolo 1, già posto illegalmente a sua disposizione.

2. Il recupero viene eseguito senza indugio secondo le procedure del diritto interno, a condizione che queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2003.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione